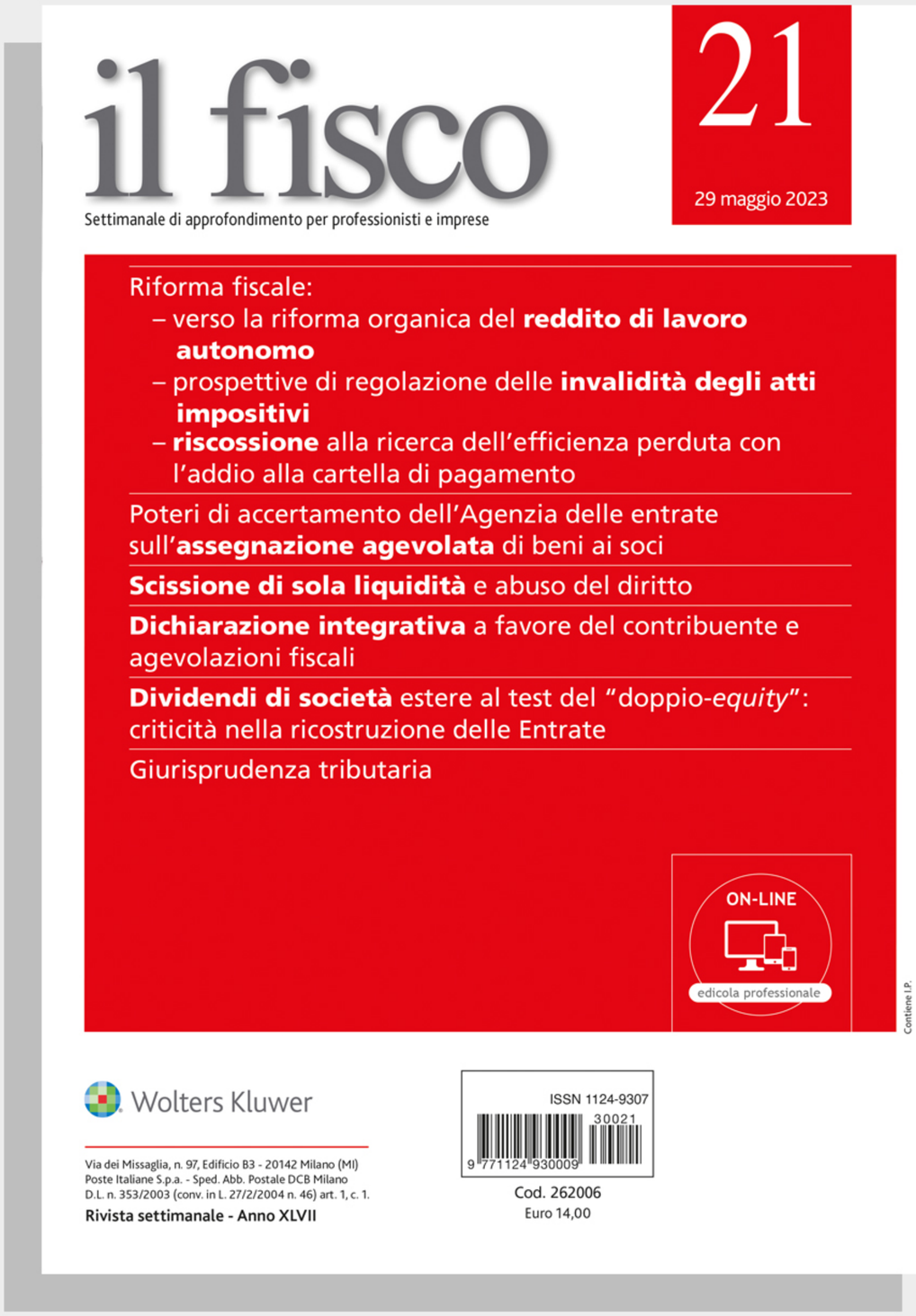

Ritenuta piena sui dividendi a Fondi pensione black list

di **Maria Lucia di Tanna, Carlo Zambelli e Davide Greco**

Wolters Kluwer

l'art. 63 TFUE in tema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e Paesi terzi, laddove detti Stati terzi siano inseriti nella c.d. *black list* dei Paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni secondo quanto previsto dall'art. 168-*bis* T.U.I.R.".
5.8. La C.T.R. si è attenuta a questi principi.
La sentenza impugnata, infatti, dopo aver premesso che non esiste un principio di parità assoluta tra soggetti interni ed esteri, occorrendo, invece, l'eliminazione dei fattori distorsivi del libero accesso al mercato, ha individuato tra gli elementi differenziali rilevanti la circostanza che il fondo pensione oggetto del giudizio aveva sede nello Stato delle Isole Cayman, escluso all'epoca cui si riferiva il prelievo fiscale dalla lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, come stabilito dall'art. 168-*bis*, comma 1, T.U.I.R.
La censura mossa dalla ricorrente a tale statuizione non ne coglie la *ratio deciendi*.
In ricorso, (pag. 17) si afferma, infatti, che detta conclusione si fonderebbe su una previsione normativa, ovvero l'art. 27, comma 3, cit. non applicabile al caso di specie ma solo ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea o nello Spazio SEE. La C.T.R., tuttavia, non ha ritenuto applicabile il disposto normativo in via diretta; al contrario, ha ritenuto che il fatto di essere uno Stato estero appartenente alla c.d. *black list* - causa ostativa alla disciplina di favore prevista dall'art. 27, comma 3, cit. anche per fondi pensione con sede in uno Stato UE o in uno Stato aderente SEE - costituisse elemento sufficiente per giustificare la disparità di trattamento.
Tale specifica statuizione, che per altro appare conforme alla giurisprudenza sopra citata, non risulta nemmeno attinta da alcuna putale censura.
5.9. Poiché le censure avverso l'affermazione resa sul punto dalla C.T.R. sono risultate infondate, il primo motivo del ricorso, nella parte in cui critica la sentenza impugnata per aver ritenuto di individuare tra gli elementi differenziali il "fatto che il non residente percepisce la maggior parte dei redditi al di fuori dello Stato di produzione e nella circostanza che la capacità contributiva complessiva risultava valutabile esclusivamente nello Stato di residenza", resta assorbito.
6. Il terzo motivo di ricorso, con il quale la C.T.R. ha, altresì, rigettato l'appello assumendo l'insufficienza della documentazione prodotta a provare la ritenuta, è inammissibile.
6.1. Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle *rationes decidendi* rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (tra le più recenti, Cass. 14/08/2020, n. 17182).
7. Il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato.
8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Commento

di Maria Lucia di Tanna (*), Carlo Zambelli (**) e Davide Greco (***)

In tema di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal 2010 al 2012, da società residenti in Italia a fondi pensione residenti in Stati terzi, ricorrono ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare una diversità di trattamento, restando esclusa la violazione dell'art. 63 del TFUE in tema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e Paesi terzi, laddove detti Stati terzi siano inseriti nella c.d. *black list* dei Paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 11719 pubblicata in data 4 maggio 2023 ove era stato coinvolto un fondo pensione estero, localizzato nelle Isole Cayman, il quale chiedeva il rimborso, negato, delle ritenute subite sui dividendi che gli erano stati distribuiti e derivanti da una partecipazione di minoranza che deteneva in una società di capitali italiana.
La pronuncia in commento si inserisce all'interno di un recente filone giurisprudenziale (1) ove

(*) Dottore commercialista in Milano.
(**) Dottore commercialista in Milano.
(***) Avvocato in Milano.

(1) Il filone giurisprudenziale a cui si fa riferimento è da ricondurre ad un "doppio ramo" di sentenze. Da una parte, le sentenze del c.d. ramo tedesco e precisamente le sentenze nn. 21581, 21587, 21598, 21599, 21610, 21641, 21642, 21643, 21645 e 21647 del 7 luglio 2022, n. 21882 dell'11 luglio 2022 e le sentenze nn. 22263, 22268 e 22271 del 14 luglio 2022, le quali avevano ad oggetto la distribuzione di dividendi da società italiane a fondi comuni d'investimento mobiliare stabiliti in Germania; dall'altro lato, invece, le sentenze del c.d. ramo USA ovvero le sentenze nn. 21454, 21475, 21479, 21480, 21481 e 21482 del 6 luglio 2022 e n. 25963 del 2 settembre 2022. A